



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Versalis S.p.A
(Ex Polimeri Europa S.p.A.)
Stabilimento di Ravenna
Via Baiona, 107
48100 Ravenna
versalis.direzioneravenna@pec.versalis.eni.com

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
CommissioneAIA@minambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Versalis S.p.A. – Stabilimento di Ravenna - procedimento istruttorio – ID 117/1093

Con riferimento al procedimento di modifica avviato con nota del 20/09/2016, prot. 23054/DVA per l'effettuazione di "Interventi di miglioramento/adequamento presso gli impianti SOL e NEOCIS", si trasmette, in allegato, copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione IPPC con nota del 23/11/2016, prot. n. CIPPC 11921/CIPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio Conclusivo.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

“Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Allegato: Prot.28472/DVA del 11/11/2016

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6726

ID Documento: DVA-D3-AG-6726_2016-0235

Data stesura: 25/11/2016

✓ Resp. Sez.: Grande Z.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 30/11/2016

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 30/11/2016



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE INTEGRATA - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo
email: aia@pec.minambiente.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DI
AIA PRESENTATA DA VERSALIS S.P.A.- STABILIMENTO DI RAVENNA -
RELAZIONE DI RIFERIMENTO EX ART.5, COMMA 1, LETT.V-BIS DEL
D.LGS. 152/2006 E S.M.I. ID 117/1093**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 7306
ID Documento: CIPPC-7306_2016-0007
Data stesura: 22/11/2016

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223065
e-mail: commissioneAIA@minambiente.it - e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it



Autorizzazione Integrata Ambientale

VERSALIS S.P.A. STABILIMENTO DI RAVENNA

Parere Istruttorio Conclusivo

(ID 117/1093)

Modifica dell'AIA

(ex-art. 29-nonies D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

***"Interventi di miglioramento/adequamento presso gli impianti SOL e
NEOCIS"***

DECRETO AIA: U.prot DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (G.U. – S. Gen. N. 230 del 3-10-2011)
AVVIO PROCEDIMENTO: DVA.RU.U.0023054.20-09-2016
ISTANZA DEL GESTORE: Prot. N. DIRS/180/PB/sr del 13/09/2016 (prot DVA.RU.I.0022501.13-09-2016).

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC Nomina GI (CIPPC-00-2012-000324 del 04/05/2012)	Prof. Antonio Mantovani (Referente GI)
	Dr. Marcello Iocca
	Dr. Mauro Rotatori
	Avv. David Roettgen
Regione Emilia Romagna	Ing. Matteo Balboni
Comune di Ravenna	Dr. Gianni Gregorio



INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	5
2.1. Atti presupposti	5
2.2. Atti normativi	6
2.3. Attività istruttorie	8
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	8
4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE.....	9
4.1. Premessa.....	9
4.2. Caratteristiche della modifica: Adeguamento impianto (SOL).....	9
4.3. Caratteristiche della modifica: Chiusura cicli serbatoi solventi umido (NCIS e SOL).....	10
4.4. Caratteristiche della modifica: Eliminazione dell'antiossidante liquido	11
4.5. Aspetti ambientali.....	11
4.5.1. Emissioni in atmosfera.....	11
4.5.2. Scarichi idrici	11
4.5.3. Sfiati a FIS e alla torcia.....	11
4.5.4. Rifiuti	12
4.5.5. Opere di scavo.....	12
4.6. Cronoprogrammi	12
5. CONCLUSIONI.....	14
6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	14
7. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	14



DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gestore	Versalis S.p.A., Installazione IPPC sita in Via Baiona, 107, Comune di Ravenna (RA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, DLgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per:

(documento informatico siglato digitalmente
dal Presidente della Commissione AIA/IPPC)



	<p>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</p> <p>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</p> <p>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;</p> <p>(art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutare l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e ai controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

(documento informatico siglato digitalmente
dal Presidente della Commissione AIA/IPPC)



INTRODUZIONE

Il Gestore, con la nota prot. DIRS/180/PB/sr del 13 settembre 2016, acquisita dal MATTM agli atti istruttori DVA-RU-I-0022501.13/09/2016, ha presentato istanza di modifica dell'AIA per l'“Effettuazione di interventi di miglioramento/adeguamento presso gli impianti SOL e NEOCIS”.

Il Gestore ha allegato all'istanza: “Nota tecnica” del 12/09/2016 e relazione di “Sintesi non tecnica”, parimenti del 12/09/2016, chiedendo, per motivi di riservatezza e segreto industriale/commerciale ai sensi dell'art. 9, c. 4, D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., **di non divulgare la menzionata Nota tecnica**, in luogo della quale è stata predisposta, per l'accesso del pubblico, appunto la Sintesi non tecnica.

L'Autorità Competente, con Nota prot DVA-RU-U-2016-0023054 del 20/09/2016, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio ID 117/1093 di Modifica dell'AIA.

Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento POLIMERI EUROPA s.p.a., sito nel comune di Ravenna con Decreto N. Prot. DVA_DEC-2011-0000518 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana –Serie Generale N. 230 del 3-10-2011
vista	La comunicazione/richiesta voltura inviata il 3 aprile 2012 dalla soc. POLIMERI EUROPA s.p.a. al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante informativa del cambio di ragione sociale, a far data dal successivo giorno 5 aprile 2012, in VERSALIS s.p.a. (prot. DVA-2012-0008823 del 12 aprile 2012)
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000324 del 4/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Versalis s.p.a., sito di Ravenna (RA), al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore;- Dott. Marcello Iocca- Dr. Mauro Rotatori- Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">- Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna- Ing. Francesca Chemeri – Provincia di Ravenna- Dott. Gianni Gregorio – Comune di Ravenna
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">- Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore- Dr. Luca Funari, Referente- Dott.ssa Cèline N'Dong



Atti normativi

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (G.U. 14.04. 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.,
visto	Il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L’articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto.
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”
visto	l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione</i> ”
visto	l’articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “ <i>fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso</i> ”
visto	l’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “ <i>l’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1,</i>



	<p><i>lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso</i></p>



	<i>attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.</i>
vista	La Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED)</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale...considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”</i> con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere <i>“...nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”</i> ;

Attività istruttorie

Esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata all'impianto chimico POLIMERI EUROPA s.p.a. di Ravenna (RA) (ora VERSALIS s.p.a.) con Decreto U.prot. DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 230 del 3/10/2011);
esaminata	L'istanza di modifica non sostanziale, e relativi Allegati, trasmessa dal Gestore e acquisita agli atti istruttori con m_amte.DVA.RU.I.0022501.13-09-2016 per la <i>“Effettuazione di interventi di miglioramento/adeguamento presso gli impianti SOL e NEOCIS”</i> .
esaminata	La comunicazione di avvio del procedimento m_amte.DVA.RU U.002354.20-09-2016;
considerate	Le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
esaminata	La Relazione Istruttoria di ISPRA del 26/10/2016 a supporto della Commissione AIA/IPPC, redatta da: - Dr. Luca Funari - Referente - Dr.ssa Celine N'Dong - Dr. Ing. Gaetano Battistella - Coordinatore
vista	La nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo, inviata per approvazione in data 08/11/2016. Prot. CIPPC 1789/2016 del 08/11/2016, comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.

OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	VERSALIS s.p.a. – Stabilimento di Ravenna (RA)
Indirizzo sede operativa	Via Baiona, 107 – 48123 Ravenna (RA)

(documento informatico siglato digitalmente
dal Presidente della Commissione AIA/IPPC)



Le tre pompe, per le loro caratteristiche costruttive, sono progettate per evitare emissioni fuggitive in atmosfera.

Il serbatoio V9203 sarà esercito in controllo di pressione e gli sfiati saranno inviati attraverso il collettore esistente verso il sistema di trattamento Forno di Incenerimento Sfiati (FIS) della società HERAmbiente.

Il gestore ha trasmesso lo schema degli interventi di modifica, con la nuova linea impiantistica e il nuovo sistema di pompaggio, per i quali ha chiesto la riservatezza.

Caratteristiche della modifica: Chiusura cicli serbatoi solventi umido (NCIS e SOL)

Attività 2

I solventi di reazione, utilizzati con funzione di volano termico nei processi di polimerizzazione negli impianti SOL e NCIS, sono recuperati nei rispettivi impianti mediante strippaggio con vapore e successiva condensazione.

Dopo l'invio al Parco Generale Serbatoi (PGS), nei rispettivi serbatoi di stoccaggio del "solvente umido", sono re-inviati agli impianti utilizzatori per realizzarne l'anidificazione prima del riutilizzo in polimerizzazione.

In totale, nel Parco Generale Serbatoi sono presenti n° 4 serbatoi del "solvente umido" aventi le seguenti caratteristiche:

Serbatoi adibiti allo stoccaggio del "solvente umido" Parco Generale Serbatoi PGS	
Serbatoio	Descrizione
S-201	solvente umido da reparto SOL
S-202	
S-101A	
S-1802	solvente umido da reparto NCIS

Situazione futura

L'iniziativa in oggetto prevede di recuperare le acque di processo, decantate nei serbatoi di stoccaggio dei solventi umidi, nelle sezioni di strippaggio degli impianti produttori.

Per la realizzazione del progetto si procederà all'installazione, presso il Parco Generale Serbatoi, di n°5 pompe centrifughe a trascinamento magnetico (caratterizzate da assenza di emissioni fuggitive), che invieranno le suddette acque decantate direttamente alle sezioni di strippaggio dei rispettivi impianti utilizzatori dei solventi. Le pompe saranno così utilizzate:

- N. 2 per strippaggio solvente impianto SOL/A
- N. 2 per strippaggio solvente impianto SOL/B
- N. 1 strippaggio solvente impianto NEOCIS.

Le modifiche sono illustrate in uno schema semplificato di cui il gestore ha chiesto la riservatezza.



Caratteristiche della modifica: Eliminazione dell'antiossidante liquido

Attività 3

La modifica permetterà di sostituire l'attuale antiossidante liquido, con l'antiossidante solido.

Gli antiossidanti sono aggiunti al polimero allo scopo di conferire al prodotto finito una certa resistenza all'ossidazione da parte degli agenti atmosferici e alle alte temperature durante le operazioni di lavorazione.

L'iniziativa prevede l'utilizzo del solo antiossidante solido in totale sostituzione dell'antiossidante liquido.

Non è necessaria nessuna nuova installazione e/o modifica nel processo.

Aspetti ambientali

Emissioni in atmosfera

Il Gestore dichiara che le emissioni di polveri della sezione di preparazione dell'antiossidante solido sono convogliate, dopo abbattimento mediante filtro a tessuto MS1100, al camino n.6 esistente.

Per tale camino è previsto un aumento delle ore di funzionamento da 100 a 400 ore che su base autorizzata inciderà per una quota inferiore allo 1‰ (uno per mille, circa 5 kg/anno) sul totale delle polveri prodotte dall'intero stabilimento, a fronte di un vantaggio ambientale significativo dovuto al fatto che l'antiossidante solido è privo di frasi di rischio.

La conferma del valore di stima sarà effettuata, una volta implementata la modifica, attraverso il monitoraggio del punto di emissione e delle ore di funzionamento del camino. Tali dati saranno allegati, come attualmente prescritto al capitolo 12.6, pag. 48 del PMC, al Rapporto Annuale che descrive l'esercizio dell'impianto, inviato alle Autorità entro il 30 aprile di ogni anno.

Scarichi idrici

Non vi è immissione e contributo agli scarichi esistenti in quanto le acque di processo decantate nei serbatoi di stoccaggio del cicloesano e del n-esano umidi del PGS verranno processate a "ciclo chiuso" dagli impianti produttori.

Sfiati a FIS e alla torcia

Le attività in progetto non comportano variazioni degli sfiati a FIS e torcia.

In particolare il serbatoio V9203 è esercito in controllo di pressione e l'invio degli sfiati di esercizio (max. 10 kg/h) verso FIS rientrano già quali/quantitativamente nell'attuale omologa di accettazione degli sfiati dell'impianto SOL essendo il serbatoio già stato utilizzato, come da progetto, da accumulatore di processo per il .

Il serbatoio V9203 è già collegato al sistema di torcia di stabilimento mediante la rete di blow-down alla quale afferiscono gli sfiati di emergenza di reparto, pertanto gli sfiati di emergenza derivanti da tale apparecchiatura sono già ricompresi nelle ipotesi di scarico attuali.

Durante la prova il Gestore prevede nessuna variazione qualitativa e quantitativa degli sfiati di emergenza diretti alla Rete Torce di Stabilimento, di proprietà e gestione del consorzio Ravenna Servizi Industriali (RSI) e degli sfiati diretti dall'impianto SOL al Forno Incenerimento Sfiati (FIS) di proprietà e gestione HERAmbiente.



Rifiuti

Per le attività in progetto non è prevista la produzione di nuovi rifiuti durante la marcia dell'impianto.

Opere di scavo

Per gli interventi riguardanti le attività 1) e 2) sono previste opere di scavo per la costruzione dei basamenti delle nuove pompe. Per tali scavi il Gestore dichiara che predisporrà specifica istanza agli Enti di competenza.

Per l'attività 3) non è prevista alcuna opera di scavo.

Cronoprogrammi

Il Gestore propone i seguenti cronoprogrammi:

- Crono programma adeguamento impianto SOL:
- Crono programma chiusura cicli serbatoi solvente umido:

		WBS IN/ELAS/150018	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE PREVISTO INIZIATIVA : Adeguamento impianto (SOL) a nuova classificazione CLP della sostanza THF		DATA	ALL. N°																			
					22/03/2016																				
					REPARTO																				
					SOL																				
N°	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERIODO PREVISTO (MESI)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	PROGETTAZ. DI BASE	■	■																						
2	ADEMP. LEGGE - AUTORIZZ.			■	■	■	■																		
3	PROGETTAZ. DI DETTAGLIO		■	■																					
4	EMISSIONE R.D.O.			■																					
5	EMISSIONE ORDINI			■	■	■																			
6	CONSEGNA MATERIALI						■	■	■																
7	EMISSIONE R.D.A.					■	■			■	■														
8	APPALTO LAVORI						■	■			■	■													
9	OPERE EDILI									■	■														
10	MONTAGGI MECCANICI									■	■	■	■	■	■	■	■								
11	MONTAGGI ELETTRICI									■	■	■	■	■	■	■	■								
12	MONTAGGI STRUMENTALI														■	■	■	■	■						
13	COIBENT. E VERNICIATURE																			■					
14	FERMATA IMPIANTO																								
15	PROVE e AVVIAMENTO																				■				
PUNTI CRITICI :																									

(documento informatico siglato digitalmente
 dal Presidente della Commissione AIA/IPPC)



N°	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERIODO PREVISTO (MESI)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	PROGETTAZ. DI BASE	■	■																						
2	ADEMP. LEGGE - AUTORIZZ.							■	■	■															
3	PROGETTAZ. DI DETTAGLIO		■	■	■	■	■																		
4	EMISSIONE R.D.O.			■	■	■	■	■	■	■															
5	EMISSIONE ORDINI			■	■	■	■	■	■	■	■														
6	CONSEGNA MATERIALI							■	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	EMISSIONE R.D.A.	■							■	■															
8	APPALTO LAVORI		■						■																
9	OPERE EDILI																■								
10	MONTAGGI MECCANICI									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	MONTAGGI ELETTRICI																■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	MONTAGGI STRUMENTALI																■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	COIBENT. E VERNICIATURE																			■	■	■	■	■	■
14	FERMATA IMPIANTO																								
15	PROVE e AVVIAMENTO																							■	■
PUNTI CRITICI :																									

(documento informatico siglato digitalmente
dal Presidente della Commissione AIA/IPPC)



CONCLUSIONI

In conclusione,

- visto l' art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- visti i contenuti dei capitoli 4 e 5 della presente Relazione Istruttoria,

si ritiene che, quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore (DVA-I-0022501.13/09/2016) esprima sufficienti elementi per motivare la richiesta di modifica effettuata dal Gestore, considerato che, secondo quanto dichiarato, la “Effettuazione di interventi di miglioramento/adeguamento presso gli impianti SOL e NEOCIS”:

- 1) non determina un incremento della capacità produttiva dell'impianto al di sopra dei valori di soglia previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 2) non determina effetti significativi e negativi sull'ambiente in quanto le interazioni della installazione con l'ambiente, a valle delle modifiche proposte, saranno ridotte rispetto all'assetto attualmente autorizzato.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto AIA, U.prot.DVA-DEC-2011-0000518 del 16 settembre 2011 e s.m.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Premesso che il Gestore dovrà continuare a rispettare le prescrizioni dell'AIA sulle attività di QA/QC indicate ai par. 8.1 e 8.2 del PMC allegato all'AIA medesima, si ritiene che **l'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo non debba essere aggiornato, in ogni caso le nuove linee impiantistiche e i nuovi sistemi di pompaggio introdotti nella modifica dovranno rientrare nel Programma LDAR.**

TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di 2.000,00 euro, ai sensi del DM 24/04/2008.